



Accordi sul fondo (2010), sulla ripartizione delle risorse assegnate (2010), sulla destinazione della quota incentivante (2010) e sugli incarichi di responsabilità (2011)

Sui recenti accordi siglati il 7 dicembre 2011 - relativi al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010, alla ripartizione delle risorse assegnate per l'anno 2010 con D.M. del 9 novembre 2011, alla destinazione della quota incentivante per l'anno 2010 [art. 59, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300] ed alla definizione dei compensi dovuti in relazione agli incarichi di responsabilità - il SIPDAD esprime complessivamente un giudizio positivo.

Essi infatti risultano, nel complesso, equilibrati e rispondenti ad una visione premiale che considera quasi tutte le particolari situazioni meritevoli di un'attenzione incentivante, nonché ponderati rispetto alle varie componenti che contraddistinguono la qualità della prestazione resa (contributo alla produttività e quindi al raggiungimento degli obiettivi, professionalità, situazioni di particolare disagio ambientale ed operativo).

Particolare menzione merita il nuovo accordo relativo agli incarichi di responsabilità, che appare più equo e coerente rispetto al precedente; la mappatura degli incarichi risulta finalmente arricchita dall'avvenuto riconoscimento di determinate funzioni di responsabilità esercitate sia a livello centrale che regionale. Il censimento sembra dunque aver individuato quasi tutte le posizioni rilevanti.

Ad avviso di questa O.S. sarebbe tuttavia opportuna anche una rivisitazione delle figure professionali e - contestualmente - dei ruoli cui attribuire le posizioni organizzative; ciò al fine di verificare se nel contesto organizzativo dell'Agenzia esistano, come crediamo, altre situazioni meritevoli di riconoscimento. Si pensi, ad esempio, a quelle S.O.T. con più di trenta dipendenti contraddistinte da "funzioni di Direzione di unità operative, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa"(art. 26 CCNL) e, si potrebbe tranquillamente aggiungere, da un elevato grado di responsabilità.

Sempre riguardo alle posizioni organizzative, si è avuto modo di constatare che il divieto – contrattualmente previsto – di cumulo con i compensi per lavoro straordinario, nonché con tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo (esclusa l'indennità di Agenzia) non rende particolarmente apprezzabile sotto il profilo economico il nuovo *status* (potrebbe anzi determinarsi per le posizioni apicali una prevalenza della retribuzione di provenienza) a fronte di una responsabilità (per gli atti di competenza) e di un impegno (presenza prolungata rispetto all'orario istituzionale) di gran lunga superiori rispetto al ristoro percepito.

Considerata comunque la particolare congiuntura economica in cui versa il paese e l'ormai strutturale carenza di risorse finanziarie messe a disposizione del pubblico impiego – dovuta anche a sciagurate quanto delegittimanti campagne di demonizzazione nei confronti di una P.A. (mal)vista essenzialmente come centro di spesa - risulta senz'altro apprezzabile e meritorio il risultato finale che consente di assicurare, per la parte accessoria, un adeguato e significativo livello retributivo.

Roma, 9 dicembre 2011

LA SEGRETERIA GENERALE